

Art. 3 comma 6)

6) L'articolazione amministrativo-contabile dell'INAF è basata su "Centri di Spesa" e su "Centri di Responsabilità", sia di Primo che di Secondo Livello, che vengono costituiti e organizzati nel rispetto di procedure e modalità definite da appositi Regolamenti.

Commento del MIUR:

articolo 3, comma 6: si segnala che esso andrebbe adeguato in ragione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016 che dispone che "gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo";

Proposta di modifica:

6) L'articolazione amministrativo-contabile dell'INAF è basata su "Centri di Spesa" e su "Centri di Responsabilità", sia di Primo che di Secondo Livello, che vengono costituiti e organizzati nel rispetto di procedure e modalità definite da appositi Regolamenti, **in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.**

Art. 4 comma 2)

2) Sono organismi dell'INAF:

- a. I Comitati Scientifici Nazionali;
- b. Il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca;
- c. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- d. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- e. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR).

Commento del MIUR:

articolo 4, comma 2: l'intero comma andrebbe eliminato in quanto trattasi di materia propria del Regolamento di organizzazione e funzionamento. Parimenti andrebbero riviste tutte le disposizioni che disciplinano il funzionamento di tali organismi;

Proposta di modifica:

Il comma è eliminato, ma rimangono nello Statuto gli articoli che di fatto definiscono gli organismi in questione (peraltro come era nel vecchio statuto)

Art. 6 comma 2-h)

h) definisce il programma di reclutamento del personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e nel rispetto di quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", approvato secondo le procedure e le modalità definite dal presente statuto;

Commento del MIUR:

articolo 6, comma 2, lettera h): sostituire le parole “approvato secondo le procedure e le modalità definite dal presente statuto” con le seguenti: “di cui al precedente punto f).”;

Proposta di modifica:

h) definisce il programma di reclutamento del personale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e nel rispetto di quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", ~~approvato secondo le procedure e le modalità definite dal presente statuto~~ **di cui al precedente punto f)**;

Art. 6 comma 2-i)

i) definisce, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, consentendo la speditezza delle procedure e valorizzando la responsabilizzazione degli apparati gestionali;

Commento del MIUR:

articolo 6, comma 2, lettera i): si rappresenta che il documento oggetto della disposizione è il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, la cui adozione ed i relativi controlli di legittimità e di merito sono disciplinati dall'articolo 4, comma 2 del D. Lgs. n. 218/2016;

Proposta di modifica:

i) ~~definisce,~~ **in ordine alla predisposizione e agli aggiornamenti del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, la cui adozione ed i relativi controlli di legittimità e di merito sono disciplinati dall'Art 4, comma 2, del D Lgs 218/2016, individua,** sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, consentendo la speditezza delle procedure e valorizzando la responsabilizzazione degli apparati gestionali;

Art. 8 comma 1)

1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti delle attribuzioni assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà propositive per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'ente e la selezione dei progetti di rilevanza nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.

Commento del MIUR:

articolo 8, comma 1, secondo periodo: eliminare, in quanto il Consiglio scientifico, ai sensi della vigente normativa, esercita solo funzioni consultive;

Proposta di modifica:

1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti delle attribuzioni assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. ~~Ha facoltà propositive per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'ente e la selezione dei progetti di rilevanza nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.~~

Art. 8 comma 2)

2) Il Consiglio Scientifico esprime al Presidente:

- a. la proposta del piano di visione strategica decennale e i suoi aggiornamenti, individuando le possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'ente;
- b. i pareri sul piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali;
- c. le analisi, gli studi e i confronti sullo stato della ricerca di competenza dell'ente a livello nazionale ed internazionale, svolti periodicamente;
- d. le proposte per la definizione dei raggruppamenti scientifici;
- e. i pareri sulle assunzioni per chiamata diretta di personale di alta qualificazione scientifica;
- f. i pareri sulle proposte di modifica dello statuto.

Commenti del MIUR:

articolo 8, comma 2: riformulare la disposizione conformemente alle attribuzioni conferite al Consiglio scientifico dalle vigenti norme primarie (art. 8, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 138/2003 e art. 10 del D. Lgs. n. 213/2009);

Gli articoli di legge del 2003 e del 2009 citati dal MIUR sono i seguenti:

D. Lgs 138/2003:

Art. 8
Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente.
Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'INAF, che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

D. Lgs 213/2009

Art. 10
Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.

Il combinato dei due articoli citati dal MIUR, potrebbe essere correttamente interpretato con la seguente riformulazione del comma in questione:

Proposta di modifica:

2. Il Consiglio Scientifico è organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che riguardano l'attività complessiva di ricerca dell'Ente, e opera in ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 8, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, e dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213.

Il consiglio scientifico, su richiesta del Presidente dell'INAF:

- a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
- b) svolge analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
- d) esprime pareri sulla configurazione dei Raggruppamenti Scientifici
- e) esprime pareri sulle assunzioni per chiamata diretta

f) esprime pareri su proposte di modifica dello statuto.

h) esprime pareri su tematiche di natura scientifica legate alle attività dell'Ente

(NB: La questione della durata del mandato che il MIUR cita, è correttamente presente in un altro comma. Riguardo alla composizione, vale quanto indicato nel Decreto del 2009 e cioè 7 membri, che sostituisce la formulazione precedente del 2003)

Art. 12 comma 2)

2) L'Istituto si avvale di un apposito Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR) per la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri. L'OIVR è composto da un massimo di cinque scienziati italiani o stranieri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Scientifico. L'OIVR riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sulle valutazioni effettuate.

Commenti del MIUR:

articolo 12, comma 2: la disposizione prevede l'avalimento di un apposito Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR) composto da un massimo di 5 scienziati nominati dal CDA. Si rappresenta che dalla previsione di cui trattasi non devono derivare maggiori oneri, per cui dovrebbe essere espressamente previsto che ai componenti non siano corrisposti gettoni, emolumenti ed indennità. Inoltre, si segnala che l'istituzione stessa appare una duplicazione dell'OIV nominato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, di cui al successivo comma 3). Si rappresenta, infine, che in virtù dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo il sistema di valutazione delle attività amministrative degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, è già svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Proposta di modifica:

Abolire il comma in questione –NIENTE OIVR

Art. 12 comma 4)

4) Il Comitato Unico di Garanzia valuta la adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle "buone pratiche" finalizzate a garantire il migliore utilizzo delle risorse umane e riferisce, a cadenza annuale, sull'esito di tale valutazione al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico.

Commenti del MIUR:

articolo 12, comma 4: valutare l'opportunità di prevedere nello Statuto tale disposizione concernente il Comitato Unico di Garanzia, organismo previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 21 della legge n. 183/2010;

Proposta di modifica:

4) Il Comitato Unico di Garanzia opera ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, e valuta la adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle "buone pratiche" finalizzate a garantire il migliore utilizzo delle risorse umane e riferisce, a cadenza annuale, sull'esito di tale valutazione al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico.

Art. 13 comma 2)

2) La Direzione Generale si articola in uffici dirigenziali e servizi, la cui articolazione e le cui funzioni sono definite nel Regolamento di organizzazione.

Commento del MIUR:

articolo 13, comma 2: la norma prevede che la Direzione Generale si articoli in un numero imprecisato di uffici dirigenziali e servizi. Si reputa opportuno che detti uffici siano numericamente definiti.

Proposta di modifica:

2) La Direzione Generale si articola in **un numero massimo di tre** uffici dirigenziali

Art. 15 comma 2)

2) La Direzione Scientifica si articola in Uffici e Unità Scientifiche, delle quali alcune a carattere Tematico Gestionale, coordinate di norma da personale con la qualifica di tecnologo e ricercatore nominato dal Direttore Scientifico e le cui funzioni sono definite dal Regolamento di organizzazione e si dota di figure di supporto amministrativo nominate dal Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico.

Commento del MIUR:

articolo 15, comma 2: la disposizione prevede che la Direzione Scientifica si articoli in Uffici e Unità scientifiche coordinate di norma da personale con la qualifica di tecnologo e ricercatore e si doti di figure di supporto amministrativo. Al riguardo, nel segnalare la necessità di provvedere a definire numericamente i predetti Uffici e Unità scientifiche, in ordine al coordinamento da parte dei ricercatori e dei tecnologi degli uffici a carattere Tematico Gestionale, al quale sarà presumibilmente collegata la corresponsione di un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche, si segnala quanto segue.

Detta indennità non potrà essere riconosciuta ai ricercatori o tecnologi preposti a capo di unità organizzative che difettano delle suindicate caratteristiche di strutture tecniche e scientifiche. Quanto sopra in linea con il disposto dell'art. 22 del DPR n.171/1991;

Proposta di modifica:

2) La Direzione Scientifica si articola in **un massimo di 8** Uffici e **8** Unità Scientifiche le cui articolazioni in servizi è definita nel Regolamento di Organizzazione, delle quali alcune a carattere Tematico Gestionale, **che si**

configurano come strutture tecniche e scientifiche ai sensi dell'art. 22 DPR 71/1991. Le Unità Tematico gestionali sono coordinate di norma da personale con la qualifica di tecnologo e ricercatore di accertata professionalità in relazione alle caratteristiche tecnico-scientifiche delle Unità in questione nominato dal Direttore Scientifico, e le cui funzioni sono definite dal Regolamento di organizzazione, e si dota di figure di supporto amministrativo nominate dal Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico.

Art. 15 comma 8)

8) A capo di ogni Unità Tematico Gestionale della Direzione Scientifica è posto un Responsabile, nominato dal Direttore Scientifico, acquisito l'indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione, la cui indennità è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2 lettera r) del presente Statuto.

Commento del MIUR:

articolo 15, comma 8: prevede che a capo di ogni Unità Tematico Gestionale della Direzione Scientifica sia posto un Responsabile destinatario di un'indennità. Si evidenzia che, trattandosi di norme che determinano maggiori oneri per l'Istituto, deve comunque essere specificato che indennità e compensi possono essere attribuite esclusivamente nei limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale, e dei relativi presupposti di legittimazione. L'erogazione di indennità atipiche, al di fuori delle previsioni contrattuali, determina infatti una diminuzione patrimoniale non dovuta per l'ente con relativi profili di responsabilità;

Proposta di modifica:

8) A capo di ogni Unità Tematico Gestionale della Direzione Scientifica è posto un Responsabile, nominato dal Direttore Scientifico, acquisito l'indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione, la cui indennità è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2 lettera r) del presente Statuto, nei limiti previsti dalla vigente normativa e contrattuale e dei relativi presupposti di legittimazione.

Art. 17 comma 6)

6) Nell'ambito dell'assetto organizzativo di cui al precedente comma 5, le singole Strutture di Ricerca sono dotate di servizi di staff e di uffici coordinati da un Responsabile Amministrativo in possesso, di norma, di qualifica di Funzionario di Amministrazione o Tecnologo con esperienza nel settore amministrativo-gestionale. I compiti e le funzioni dei Responsabili amministrativi sono definiti nei regolamenti. Il Responsabile è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura di Ricerca e il suo incarico ha durata triennale. L'indennità del Responsabile Amministrativo è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2 lettera r) del presente Statuto.

Commento del MIUR:

articolo 17, comma 6): prevede che le singole Strutture di Ricerca siano dotate di servizi di staff, oltre che di uffici, coordinati da un Responsabile Amministrativo in possesso, di norma, di qualifica di Funzionario di Amministrazione o Tecnologo con esperienza nel settore amministrativo-gestionale destinatari di una indennità definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'art. 6 comma 2 lettera r) del presente Statuto. Al riguardo, nel segnalare la necessità di provvedere a definire numericamente i predetti Uffici e Unità scientifiche, in ordine al coordinamento da parte dei ricercatori e dei tecnologi degli uffici a carattere Tematico Gestionale, al quale sarà presumibilmente collegata la corresponsione di un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche, si segnala che detta indennità non potrà essere riconosciuta ai ricercatori o tecnologi preposti a capo di unità organizzative che difettano delle suindicate caratteristiche di strutture tecniche e scientifiche. Viene peraltro estesa ad un triennio la della durata dell'incarico, riducendo la possibilità di rotazione nel medesimo incarico;

Proposta di modifica:

6) Nell'ambito dell'assetto organizzativo di cui al precedente comma 5, le singole Strutture di Ricerca sono dotate di **un ufficio amministrativo** ~~servizi di staff e di uffici coordinato~~ da un Responsabile Amministrativo in possesso, di norma, di qualifica di Funzionario di Amministrazione o Tecnologo con esperienza nel settore amministrativo-gestionale. I compiti e le funzioni dei Responsabili amministrativi sono definiti nei regolamenti. Il Responsabile è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura di Ricerca e il suo incarico ha durata **annuale** ~~triennale~~. L'indennità del Responsabile Amministrativo è definita dal Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Art. 6 comma 2 lettera r) del presente Statuto, **nei limiti previsti dalla vigente normativa e contrattuale e dei relativi presupposti di legittimazione**.

Art. 18 comma 7)

7) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di un Comitato di Selezione nominato dal Presidente le cui funzioni sono definite nei regolamenti.

Commento del MIUR:

articolo 18, comma 7): ai fini della designazione del Direttore di Struttura, la disposizione prevede un "Comitato di Selezione ... le cui funzioni sono definite nei regolamenti": lo Statuto dovrebbe precisare la gratuità dello stesso;

Proposta di modifica

7) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di un Comitato di Selezione nominato dal Presidente le cui funzioni sono definite nei regolamenti, **che presta la sua opera a titolo gratuito, fatta eccezione per gli eventuali oneri di trasferta.**

Art. 24 comma 1-b)

b) in conformità a quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", previa autorizzazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e acquisiti i pareri degli altri Dicasteri competenti, può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri

Commento del MIUR:

articolo 24, comma 1, lettera b): dopo la parola "stranieri" inserire le seguenti: " , ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 138/2003";

Proposta di modifica:

b) in conformità a quanto previsto dal "Piano Triennale di Attività", previa autorizzazione del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e acquisiti i pareri degli altri Dicasteri competenti, può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, **del Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138**

Art. 26 comma 2)

2) L'INAF, su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico previo nulla-osta del Ministero, può assumere per chiamata diretta, personale di alta qualificazione scientifica secondo le modalità ed entro i limiti indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Commento del MIUR:

articolo 26, comma 2: eliminare le parole successive al termine "scientifica" ed inserire le seguenti: ", ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 218/2016";

Proposta di modifica:

2) L'INAF, su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico previo nulla-osta del Ministero, può assumere per chiamata diretta, personale di alta qualificazione scientifica ai sensi dell'Art 16 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218.

Art. 27 comma 3)

3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, secondo modalità definite dal Regolamento di organizzazione.

Commenti del MIUR:

articolo 27, comma 3: dopo le parole "enti di ricerca," andrebbero inserite le seguenti: "senza oneri di funzionamento";

Proposta di modifica:

3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica può istituire gruppi di ricerca, **senza oneri di funzionamento aggiuntivi**, a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, secondo modalità definite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 28 comma 2)

2) Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Commenti del MIUR:

articolo 28, comma 2: si ritiene opportuno modificare il comma nei termini seguenti: “Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni”;

Art. 28 comma 3)

3) Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Commenti del MIUR:

- articolo 28, comma 3: si ritiene opportuno modificare il comma come segue: “Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”;

NOTA PER IL MIUR SUI COMMI 2 e 3 dell'ART.28: per i commi 2 e 3 relativi all'Articolo 28 il CdA fa presente che queste formulazioni in passato hanno generato dubbi interpretativi. Alla luce del fatto che la materia potrebbe essere oggetto di revisione da parte di un Decreto Interministeriale che aggiorna i contenuti del D.Lgs 218/2016, il CdA si riserva di riproporre al MIUR eventuali modifiche in futuro. **Nell'interim viene lasciata nel nuovo Statuto la stessa formulazione che era presente nel precedente.**

Art. 28 comma 5)

5) Le indennità di carica del Presidente dell'ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate con il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 e la successiva circolare esplicativa DICA N. 4993 del 29 maggio 2001.

Commenti del MIUR:

articolo 28, comma 5: per quanto concerne il compenso spettante agli organi dell'Ente, si appresenta l'opportunità di eliminare la norma e di prevedere un articolo ad hoc rubricato "Compensi" contenente quanto segue: "I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle Direttive in materia".

Proposta di modifica:

5) I compensi degli Organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità alle Direttive in materia.

ADOZIONE DI UN LINGUAGGIO RISPETTOSO DELL'IDENTITA' DI GENERE

Il CdA ha anche approvato alcuni lievi ritocchi di carattere linguistico suggeriti dal CUG, e annotati nel documento allegato